



# Città di Segrate

**GARA 3 25 S – SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON FORNITURA E INSTALLAZIONE, NONCHE' L'ESECUZIONE DI EVENTUALI MODIFICHE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NON LUMINOSA PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI SEGRATE.**

## F.A.Q AGGIORNATE AL 17/07/2025

### Domanda 1

Nell'offerta tecnica si parla di categoria OG3 ma non è un OS10?

### Risposta 1

La categoria OG3 è un elemento valutabile dell'offerta tecnica. Il criterio n.ro 4 dell'offerta tecnica specifica chiaramente: "Attestazione qualificazione SOA OG 3 Classifica III o superiore". Il possesso di tale attestazione può attribuire pertanto un punteggio massimo di 5 punti all'offerta tecnica. La categoria OS10 è invece un requisito di qualificazione come previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel disciplinare di gara (punto 7.2).

### Domanda 2

In caso di partecipazione in RTI costituendo, il requisito delle certificazioni deve essere posseduto da tutti i componenti o è sufficiente che sia posseduto da uno solo dei componenti?

### Risposta 2

Si ritiene che, al fine di ottenere il punteggio previsto, le certificazioni devono essere possedute da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, e ciò, allo scopo di connotare positivamente, in modo effettivo, l'offerta di quest'ultimo. È fatto salvo il ricorso all'avvalimento premiale, purché siano rispettate rigorosamente tutte le condizioni previste dall'art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023 (si veda il parere di precontenzioso ANAC n. 504 del 06/11/2024 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 5345/2025 del 18/06/2025).

### Domanda 3

In caso di RTI, la premialità per gli anni di attività dell'impresa deve essere posseduta da tutti i componenti?

### Risposta 3

Si conferma che, al fine di ottenere il punteggio previsto, gli anni di attività devono essere posseduti da ciascuna delle imprese costituenti il raggruppamento, per le medesime ragioni indicate al n. 2).

### Domanda 4

Facendo riferimento al punto 5 si può utilizzare l'avvalimento premiale ad altra azienda per gli anni di attività dell'impresa?

SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO



UNI EN ISO 9001:2015

Palazzo Comunale  
via Primo Maggio 20054 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
comunesebrate@pec.it  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150

**Risposta 4**

La risposta è negativa, alla luce di quanto ritenuto in tema di avalimento dal Consiglio di Stato (sent. 25 marzo 2021, n. 2526), secondo cui “deve ritenersi precluso che il concorrente si avvantaggi, rispetto agli altri, delle esperienze pregresse dell’ausiliaria”.

**Domanda 5**

In merito alla categoria OG3, l'attestazione SOA deve essere posseduta da tutti i componenti RTI oppure è sufficiente che ne sia in possesso solo una delle componenti?

**Risposta 5**

Poiché si tratta di un punteggio aggiuntivo volto a valorizzare effettivamente il merito tecnico dell’offerta, si ritiene - in analogia a quanto previsto dall’art. 68, comma 11, del Codice - che l’attestazione SOA “OG 3 Classifica III o superiore” debba essere posseduta dall’impresa esecutrice che, in sede di offerta, si è impegnata a realizzare la segnaletica stradale orizzontale. È fatto salvo il ricorso all’avalimento.

**Domanda 6**

In merito alla categoria OG3, si chiede se si può esercitare avalimento premiale.

**Risposta 6**

Alla luce di quanto previsto dall’art. 104 del D. Lgs. n. 36/2023, la risposta è affermativa. Si evidenzia che, per la validità dell’avalimento, devono essere rispettate rigorosamente tutte le condizioni previste dal citato art. 104, come ribadito dall’ANAC nel proprio parere di precontenzioso n. 504 del 06/11/2024 e dal Consiglio di Stato (sent. N. 5345/2025 del 18/06/2025).

**Domanda 7**

Nel caso in cui non vi siano nell'offerta tecnica dettagli coperti da riservatezza si conferma che non va allegata alcuna dichiarazione in merito?

**Risposta 7**

Si conferma.

**Domanda 8**

Il codice tributo 456T è relativo agli F23 e quindi non è possibile con quel codice procedere al pagamento di un F24.

Pertanto possiamo pagare le marche da bollo con un F23 oppure attendiamo il codice corretto per gli F24?

**Risposta 8**

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, si ritiene che il pagamento dell'imposta di bollo possa avvenire mediante modulo F23 o altra modalità idonea di versamento.



Si evidenzia la necessità di collegare il pagamento dell'imposta alla relativa gara, tramite indicazione del CIG.

## **Domanda 9**

Criterio dell'offerta tecnica punto 4 "possesso di attestato SOA OG3 classifica III o superiore": il suddetto criterio di valutazione non può essere preso in considerazione per gare di segnaletica stradale orizzontale e verticale, in quanto la categoria OG3 non ha nulla a che vedere con la categoria specialistica OS10 (segnaletica stradale non luminosa).

Pertanto si chiede la rimozione di un criterio di valutazione anomalo che pone le imprese con cat. OS10 (segnaletica stradale non luminosa - orizzontale, verticale) in difetto. Se la nostra richiesta non verrà accolta, provvederemo alla segnalazione all'Anac.

## **Risposta 9**

Si precisa che il "Possesso di Attestato SOA OG3 Classifica III o superiore" non costituisce un requisito di partecipazione alla gara, bensì un criterio di valutazione dell'offerta tecnica. Tale criterio è stato inserito a integrazione e non in sostituzione della categoria specialistica OS10.

La Stazione Appaltante ritiene questo criterio pienamente legittimo e funzionale alla natura dell'appalto. La categoria OG3 copre infatti un ambito di opere che va oltre la semplice fornitura e posa della segnaletica, includendo lavorazioni più complesse come, ad esempio, la "Fornitura e posa di sostegni stradali a portale" prevista al punto 3 dell'Allegato A) - Elenco Prezzi Unitari, al quale si rimanda per un completo dettaglio delle attività.

L'operato della Stazione Appaltante è conforme ai principi di massima partecipazione e non discriminazione. Si evidenzia, infatti, che per ottenere il punteggio tecnico legato a tale requisito è possibile ricorrere all'avvalimento premiale, previsto dall'art. 104, comma 4, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023). Com'è noto, questo istituto rappresenta una novità significativa che apre nuove prospettive di competitività, consentendo a un operatore economico di utilizzare le risorse di un'altra impresa (ausiliaria) per migliorare la propria offerta tecnica e ottenere un punteggio superiore in fase di valutazione, anche se già in possesso dei requisiti di partecipazione.

Per le motivazioni sopra esposte, la richiesta di rimozione del criterio non può essere accolta.

## **Domanda 10**

In riferimento al punto 6 dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire se è richiesto solo il progetto o se viene chiesta la realizzazione dello stesso in fase di esecuzione lavori.

## **Risposta 10**

Si precisa che il punto 6 dell'offerta tecnica richiede, in questa fase della gara, la presentazione di un progetto tecnico dettagliato a titolo di proposta.

Tale progetto, come descritto al punto 16 del Disciplinare, rientra nella "proposta tecnico-organizzativa" volta a illustrare le soluzioni e la metodologia che il concorrente intende adottare per la messa in sicurezza degli utenti deboli. Esso costituisce quindi un elemento di valutazione qualitativa e non un'attività esecutiva da realizzarsi immediatamente.



Il progetto presentato non è esecutivo. Lo stesso diventerà esecutivo in fase di esecuzione del contratto, su specifica richiesta e approvazione della Direzione Lavori del Comune di Segrate, e sarà realizzato secondo le modalità e i tempi concordati.

In sintesi, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente presentare il solo progetto come proposta. La sua eventuale realizzazione e i relativi costi rientrano nell'oggetto dell'appalto e saranno gestiti nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo i prezzi stabiliti in sede di gara.

## **Domanda 11**

La dichiarazione di avalimento deve essere fatta solo dalla ausiliaria o anche dell'avvalente?

## **Risposta 11**

Alla luce di quanto previsto dall'art. 104, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo cui l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, si ritiene che l'operatore economico che partecipa alla procedura (impresa ausiliata) debba dichiarare, mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la propria volontà di ricorrere all'avvalimento premiale. L'impresa ausiliaria, a sua volta, dovrà dichiarare ai sensi del medesimo D.P.R. n. 445/2000, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale mediante DGUE, "di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avalimento". Tali dichiarazioni dovranno essere inserite nella busta amministrativa.

## **Domanda 12**

Il dgue e la dichiarazione di avalimento da parte dell'ausiliaria vanno inseriti nella busta amministrativa?

## **Risposta 12**

La risposta è affermativa. Si evidenzia l'importanza, alla luce della sentenza del TAR Salerno 315/2024, della dichiarazione dell'impresa ausiliaria circa il possesso del requisito di idoneità professionale (nel caso di specie, iscrizione nel Registro delle imprese).

## **Domanda 13**

Il contratto di avalimento visto che deve essere firmato da entrambe le imprese, mentre l'offerta tecnica solo da noi, nella busta tecnica possiamo allegare i due file zippati in unica cartella?

## **Risposta 13**

La risposta è affermativa. Si chiede di allegare al contratto la SOA, con dichiarazione di conformità della stessa all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di ben specificare nel contratto che l'avvalimento ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta (OG3) e che l'impresa ausiliaria si obbliga a mettere a disposizione dell'operatore economico che concorre nella procedura di gara le predette dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Con



l'occasione si rammenta che, ai sensi dell'art. 104, il contratto di avalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico e che lo stesso contratto è normalmente oneroso.

## **Domanda 14**

Il modello F24 richiesto per le marche da bollo relative alla domanda di partecipazione ha i codici errati, con i codici indicati nel disciplinare si può effettuare il pagamento con F23. Chiediamo conferma per il pagamento delle marche da bollo con F23.

Avremmo un ulteriore quesito da porre in merito al DGUE, riguardante l'avalimento premiale di categoria OG3 da inserire nell'offerta tecnica, si chiede se dobbiamo inserire il nominativo dell'ausiliaria nel DGUE, o se è sufficiente lo stesso compilato dall'ausiliaria inserito nell'offerta tecnica.

## **Risposta 14**

Invitiamo a prendere visione delle FAQ n. 8, 11, 12 e 13.

## **Domanda 15**

In caso di avalimento per l'attestazione Soa in OG3 va allegata solo al contratto nella busta tecnica oppure può essere allegata anche nella busta amministrativa?

## **Risposta 15**

L'attestazione SOA, oggetto di avalimento premiale, va allegata al contratto di avalimento, da inserire nella busta tecnica.

## **Domanda 16**

Preso atto dal CSA che “[...] il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale si inserisce nell'ambito degli interventi conseguenti al censimento della segnaletica stradale verticale e orizzontale (rif. determinazione n. 661 del 9/7/2024). Tale censimento rientra nella più ampia strategia di 'Efficientamento della segnaletica verticale' prevista dal PIAO 2024-2026, volta a migliorare la sicurezza stradale attraverso l'aggiornamento e il mantenimento in buono stato della segnaletica e la creazione di un catasto”.

Considerato che il censimento della segnaletica stradale è un dato di base e di rilievo dello stato dei luoghi propedeutico al servizio richiesto di manutenzione ordinaria e straordinaria. La struttura dei dati archiviati e la loro disponibilità sono elementi che incidono sui costi del servizio richiesto.

Si chiede:

- la struttura dei dati ed il contenuto informativo del database in uso per l'archiviazione dei dati sulla segnaletica stradale verticale e orizzontale censita nell'ambito del servizio di cui alla predetta determinazione n. 661 del 9/7/2024, esplicitando, in particolare, se i dati sono memorizzati in un database di tipo relazionale (SQL, Access), in fogli di lavoro di tipo Excel o in altre forme strutturate di database;
- la possibilità di acquisire dal suddetto database le informazioni ivi contenute durante lo svolgimento



del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale oggetto del presente appalto.

## **Risposta 16**

il riferimento al censimento della segnaletica stradale, citato nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), è finalizzato unicamente a fornire alla SA un quadro conoscitivo generale sullo stato attuale della segnaletica nel territorio comunale. Tale iniziativa si inserisce in una più ampia strategia volta all'efficientamento e al miglioramento della sicurezza stradale.

Il presente appalto è configurato come un contratto "a misura", e gli ordinativi di servizio verranno emessi dall'Ufficio incaricato in corso d'opera. Tali ordinativi saranno inoltrati all'impresa aggiudicataria esclusivamente a fronte delle reali necessità emerse, solo su valutazione e decisione dalla SA.

Si precisa che qualsiasi informazione relativa alla struttura dei dati archiviati, ai database o ai sistemi informativi utilizzati per la gestione dei dati censiti non rientra tra le specifiche necessarie per la formulazione dell'offerta in fase di gara.

## **Domanda 17**

Nella tabella a pag 28-29/40 del Disciplinare di Gara che espone i punteggi assegnati ai vari criteri di valutazione, la somma dei punti previsti per il criterio 7 "Progetto di Sviluppo di Educazione Stradale" risulta essere pari a 17 e non a 15, come erroneamente indicato in tabella.

Conseguentemente, il totale del max punteggio che si ottiene considerando tutti i criteri di valutazione risulta essere pari a 72 e non a 70. Si chiede, pertanto, di confermare che 72 è il punteggio totale da considerare nel formulare l'offerta.

Si precisa che la conoscenza della risposta a tale quesito è particolarmente urgente alla luce dei tempi ristretti per la preparazione dell'offerta di gara.

## **Risposta 17**

Si invita a prendere visione dell'Avviso di rettifica e del Disciplinare rettificato, pubblicati nella sezione "Documentazione di gara" in data 10/07/2025.

## **Domanda 18**

Si chiede di integrare i documenti di gara con il computo metrico e degli elaborati di progetto esecutivo di dettaglio in modo da definire le lavorazioni rientranti nella categoria OG3, nonché di poter rilevare con precisione gli oneri della sicurezza annessi alla stessa categoria OG3 anche al fine di poter meglio ponderare e giustificare il ribasso d'asta.

## **Risposta 18**

Il presente appalto è configurato come un contratto "a misura", il cui oggetto è la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale con fornitura e installazione, nonché l'esecuzione di eventuali modifiche. In tale tipologia contrattuale, le lavorazioni saranno eseguite sulla base di ordinativi di servizio emessi dall'Ufficio incaricato in corso d'opera, esclusivamente a fronte delle reali necessità del Comando PL.



Per tale ragione, la documentazione di gara, inclusi il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi Unitari, definisce le tipologie di lavorazioni e i relativi prezzi unitari, ma non prevede la fornitura di un computo metrico dettagliato o di elaborati di progetto esecutivo per l'intera durata del contratto. Le quantità e le specifiche esecutive saranno determinate solo al momento dell'emissione dei singoli ordinativi di servizio.

In merito al requisito della categoria OG3, esso costituisce solo un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, volto a misurare la capacità e l'esperienza dell'operatore economico anche per interventi complementari rientranti in tale attestazione e non implica la predefinizione di un volume specifico di lavorazioni OG3 al momento della presentazione dell'offerta.

Relativamente agli oneri della sicurezza, questi devono essere determinati dall'operatore economico in fase di offerta sulla base di una valutazione complessiva dei rischi connessi all'esecuzione delle diverse tipologie di lavorazioni previste nell'Elenco Prezzi e nell'ambito generale dell'appalto, in conformità con la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'assenza di un progetto esecutivo di dettaglio a monte è intrinseca alla natura del contratto "a misura".

## **Domanda 20:**

Premesso che:

- Il Disciplinare di gara, in riferimento al criterio di valutazione n. 6, a pag. 29/40, precisa che: "L'impresa deve presentare un vero e proprio progetto esecutivo [...]".
  - Nel nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023, norma di riferimento dell'appalto in oggetto, come richiamato anche nello schema di contratto in Articolo 1, sono fornite le indicazioni, prescrizioni e i contenuti in merito alla redazione del progetto esecutivo.
  - Nella FAQ n° 10 e relativa risposta viene ampiamente chiarito che, in questa fase della gara, la presentazione di un progetto tecnico dettagliato rientra nella "proposta tecnico organizzativa" volta a illustrare le soluzioni e la metodologia che il concorrente intende adottare per la messa in sicurezza degli utenti deboli. Esso costituisce quindi un elemento di valutazione qualitativa e non un'attività esecutiva da realizzarsi immediatamente
  - Nella stessa FAQ n° 10 si precisa, inoltre, che:
    - o lo stesso progetto diventerà esecutivo in fase di esecuzione del contratto, su specifica richiesta e approvazione della Direzione Lavori del Comune di Segrate, e sarà realizzato secondo le modalità e i tempi concordati.
    - o In sintesi, ai fini della partecipazione alla gara, è sufficiente presentare il solo progetto come proposta.
    - o La sua eventuale realizzazione e i relativi costi rientrano nell'oggetto dell'appalto e saranno gestiti nel corso dell'esecuzione del contratto, secondo i prezzi stabiliti in sede di gara.
- Si richiede:
- se l'articolazione del "vero e proprio progetto esecutivo" deve essere rispettosa dell'art. 41 del Codice degli Appalti vigente (D. Lgs 36/2023) con relativo Allegato I.7 che precisa i contenuti minimi per quanto attiene la documentazione e gli elaborati da produrre, indicando all'Art. 4-bis dello stesso allegato, in particolare, una Relazione generale illustrativa, un Capitolato tecnico e un Documento di stima economica;
  - se il "vero e proprio progetto esecutivo" non deve rispettare il Codice degli Appalti, di precisare a quale documento, linee guida, norma occorre riferirsi per procedere con la corretta articolazione degli elaborati;



- se la Direzione Lavori del Comune di Segrate fornirà anche il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase realizzativa;
- se il progetto esecutivo in fase di gara deve essere sottoscritto, già in questa fase, da un professionista iscritto ad un Albo professionale.

Si chiede di confermare, infine, che l'offerta tecnica debba essere contenuta in 20 cartelle compresi gli allegati, oppure esclusi e gli allegati, vista la necessità di dover esporre un "vero e proprio progetto esecutivo".

## **Risposta 20**

Natura del "Progetto Esecutivo" in fase di Offerta Tecnica: Come già precisato nella FAQ n° 10, il riferimento a "vero e proprio progetto esecutivo" nel Disciplinare di gara (a pag. 29/40) non deve essere interpretato come la richiesta di un progetto esecutivo ai sensi dell'Art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.7. In questa fase della gara, si richiede la presentazione di una "proposta tecnico-organizzativa" di un progetto vero ed eventualmente realizzabile. Questa proposta difatti ha lo scopo di illustrare le soluzioni e la metodologia che il concorrente intende adottare e costituisce solo un elemento di valutazione qualitativa dell'offerta tecnica. Il progetto diventerà esecutivo e sarà soggetto ai contenuti minimi e alle prescrizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023) solo in fase di esecuzione del contratto, su specifica richiesta e approvazione della SA. Pertanto, la proposta in fase di gara non deve necessariamente rispettare in toto l'articolazione e i contenuti di un progetto esecutivo definitivo come previsto dal Codice.

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): Si precisa che il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) non è stato previsto in questa fase, in quanto il presente appalto è configurato come un contratto "a misura". La sua elaborazione e gestione sarà pertanto definita e gestita in relazione agli specifici ordinativi di servizio che verranno emessi e alla fase di effettiva realizzazione dei lavori, all'occorrenza necessari e sempre in conformità con la normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Sottoscrizione del progetto tecnico: Dato che la richiesta in fase di gara è una "proposta tecnico-organizzativa" e non un "vero e proprio progetto esecutivo" con valenza esecutiva immediata, in questa fase non è richiesta la sottoscrizione da parte di un professionista iscritto a un Albo professionale per la validità dell'offerta tecnica.

Limite di pagine per l'Offerta Tecnica: In riferimento al quesito sulla dimensione dell'offerta tecnica, si conferma che la limitazione delle pagine, inclusi o esclusi gli allegati, è specificata nel Disciplinare di Gara. Si invita a rileggere attentamente la sezione del Disciplinare dedicata ai "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e ai "Contenuti della Busta Online 2 – Offerta Tecnica" per le indicazioni precise in merito al numero massimo di pagine e alla modalità di conteggio degli allegati.

## **Domanda 21**

Premesso che:

- ANAC raccomanda alle stazioni appaltanti di applicare i prezzi regionali aggiornati, precisando che tale obbligo è da riferirsi alla fase di approvazione degli elaborati progettuali; <https://www.legislazionetecnica.it/9761127/news-edilizia-appalti-professioni-tecniche-sicurezza->





ambiente/contratti-pubblici-obbligo-applicare-i-prezzari-aggiornati-lapprovazione-del-progetto

- alcune voci di prezzo indicate dalla Stazione Appaltante sono già incluse nel prezzario di Regione Lombardia;
- nel progetto esecutivo da produrre si configurano, certamente, nuovi prezzi in conseguenza di particolari soluzioni di intervento e/o innovazioni tecnologiche individuate dall'Impresa Concorrente perché premiali in fase di valutazione dell'offerta.

Si chiede

- se l'analisi di nuovi prezzi debba essere a carico del progettista esecutivo dell'Impresa Concorrente o del Direttore dei Lavori;
- se l'Impresa Concorrente possa riferirsi al prezzario di Regione Lombardia per forniture e pose e per lavorazioni proposte in fase di offerta e non presenti nel CSA di gara;
- se i prezzi indicati dalla Stazione Appaltante sono scaturiti da specifiche analisi e le motivazioni e specificità che hanno condotto ad adottare tali nuovi prezzi anziché quelli riportati nel prezzario di Regione Lombardia.

## **Risposta 21**

Analisi di nuovi prezzi per soluzioni proposte in fase di offerta: Nel contesto del presente appalto "a misura", l'Elenco Prezzi Unitari allegato alla documentazione di gara è vincolante per la formulazione dell'offerta economica. Qualora l'Impresa concorrente, nell'ambito della propria proposta tecnica e al fine di ottenere un punteggio premiale, proponga soluzioni innovative o particolari interventi che richiedano l'introduzione di nuovi prezzi non presenti nel prezzario di gara, l'analisi e la giustificazione di tali nuovi prezzi sono onere del progettista esecutivo dell'Impresa Concorrente. Tali analisi devono essere dettagliate e dimostrare la congruità del costo rispetto alle soluzioni proposte, contribuendo alla valutazione complessiva dell'offerta tecnica ed economica.

Riferimento al prezzario di Regione Lombardia per forniture e lavorazioni non presenti nel CSA: Per le forniture e le lavorazioni che sono chiaramente e specificamente individuate nell'Elenco Prezzi Unitari del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), i prezzi ivi indicati sono da considerarsi vincolanti per la formulazione dell'offerta. Qualora in fase di esecuzione del contratto si rendano necessarie lavorazioni non contemplate nell'Elenco Prezzi di gara, la definizione di tali "nuovi prezzi" avverrà secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e verranno concordati con la Stazione Appaltante, potendo fare riferimento, tra l'altro, ai prezzari regionali aggiornati o a specifiche analisi di mercato, in accordo con la SA.

Motivazioni dei prezzi indicati dalla Stazione Appaltante: I prezzi indicati dalla Stazione Appaltante nell'Elenco Prezzi Unitari sono stati stabiliti basandosi per buona parte su quelli estrapolati dal prezzario di Regione Lombardia. Per le tipologie non direttamente incluse in tale prezzario, si è fatto riferimento, in linea di massima, a quanto previsto dal prezzario per tipologie simili. Tali prezzi sono stati allineati ai prezzi attuali a seguito di un'accurata analisi dei costi e di mercato, tenendo conto delle specificità del servizio richiesto e delle condizioni locali. Sono da considerarsi il riferimento vincolante per l'intero periodo contrattuale, in conformità con la normativa vigente e i principi di economicità e congruità.



## **Domanda 22**

Con riferimento al quesito posto, dalla Vostra risposta si evince che la SA emetterà degli ordini di servizio, durante la durata dell'appalto, a fronte di reali necessità secondo le modalità indicate nell'art. 1 dello Schema di Contratto allegato al Bando di gara. A tal proposito, si richiedono i seguenti chiarimenti con stretto riferimento alla formalizzazione degli ordini di servizio: a) l'ordine di servizio prevede la formalizzazione puntuale degli impianti di segnaletica verticale sui quali intervenire, oppure b) l'ordine di servizio prevede una formalizzazione con riferimento ad una o più strade/aree di intervento. In entrambe le ipotesi, e soprattutto nell'ipotesi b), si chiede se è possibile fruire del censimento che è stato utile per il quadro conoscitivo generale. Nel caso non fosse possibile adottare i dati di base già disponibili presso il Comune di Segrate, si domanda se il censimento mirato ad ottemperare all'ordine di servizio resta a carico dell'impresa Concorrente. Si precisa, infine, che la disponibilità o meno del dato di base, della struttura dei dati e della sua agevole fruibilità da parte dell'Impresa Concorrente incide in maniera significativa sui costi del servizio e sui tempi di intervento da contemplare nell'offerta di gara.

## **Risposta 22**

Si forniscono i seguenti chiarimenti:

a) Formalizzazione puntuale degli ordini di servizio: gli ordini di servizio verranno evasi per l'esecuzione puntuale di specifici interventi su impianti di segnaletica e riguarderanno, a titolo esemplificativo:

Sostituzione di un cartello su palo già esistente;

Rimozione di un cartello su palo già esistente;

Installazione di un nuovo cartello e relativo palo sul punto individuato;

Installazione di un impianto con più cartelli su palo di nuova installazione;

Rimozione completa di palo e cartello;

Rimozione del solo palo.

ecc ecc.

b) Formalizzazione degli ordini di servizio per aree o strade: si conferma che gli ordini di servizio verranno emessi anche con riferimento a intere strade o interi quartieri, al fine di consentire un intervento omogeneo e sistematico sulla segnaletica. Saranno fatte salve eccezioni per interventi straordinari e urgenti, come nel caso di abbattimento o danneggiamento improvviso della segnaletica.

c) Utilizzo e disponibilità del censimento: come già precisato, il censimento della segnaletica stradale è finalizzato unicamente a fornire alla SA un quadro conoscitivo generale sullo stato attuale della segnaletica nel territorio comunale. Si ribadisce che il presente appalto è configurato come un contratto "a misura" (a consumo), e qualsiasi informazione relativa alla struttura dei dati archiviati, ai database o ai sistemi informativi utilizzati per la gestione dei dati censiti non rientra tra le specifiche necessarie per la formulazione dell'offerta in fase di gara. La fruizione e l'utilizzo dei dati specifici del censimento da parte dell'impresa aggiudicataria, qualora ritenuti utili per l'ottimale esecuzione degli ordini di servizio, saranno valutati e definiti con la SA in fase di esecuzione del contratto. L'eventuale attività di censimento mirata ad ottemperare a specifici ordini di servizio rientra negli oneri dell'impresa aggiudicataria, qualora tale attività non sia fornita dalla SA e sia necessaria per l'esecuzione della prestazione richiesta.



Si precisa, infine, che le condizioni per l'espletamento del servizio sono quelle dettagliate nella documentazione di gara e che l'operatore economico è tenuto a formulare la propria offerta sulla base di tali documenti e di un'autonoma valutazione dei costi necessari per garantire la piena esecuzione delle prestazioni richieste a fronte degli ordinativi che verranno emessi.

## **Domanda 23**

Si evidenzia che, come previsto dall'art. 41, comma 13 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici):

“I prezzi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni da utilizzare nei contratti pubblici sono determinati facendo riferimento ai prezzi predisposti dalle regioni, aggiornati annualmente”. Pertanto, in quanto gara bandita da un ente della Regione Lombardia, la stazione appaltante avrebbe dovuto utilizzare il prezzo regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia vigente alla data di pubblicazione del bando.

L'adozione di un prezzo alternativo e non regionale:

- contrasta con le disposizioni legislative sopra citate;
- può determinare distorsioni nella valutazione economica delle offerte;
- rischia di compromettere la legittimità della procedura di gara, esponendo l'Amministrazione ad eventuali contenziosi e sospensioni.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che:

1. Venga fornita motivazione circa la scelta del prezzo utilizzato;
2. Venga sospesa la procedura di gara, in attesa delle opportune verifiche e di un eventuale aggiornamento della documentazione tecnica;
3. In mancanza di adeguate giustificazioni, venga ripristinato il rispetto della normativa, adottando il prezzo regionale vigente.

## **Risposta 23**

In riferimento al quesito pervenuto, concernente la metodologia di determinazione dei prezzi e il riferimento all'articolo 41, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1. Motivazione circa la scelta del prezzo utilizzato: si precisa che il prezzo regionale delle opere pubbliche della Lombardia è stato utilizzato come base di riferimento per la predisposizione della documentazione di gara e per l'elaborazione dell'Elenco Prezzi Unitari. Tuttavia, in funzione di specifiche esigenze tecniche della Stazione Appaltante, alcune voci sono state adeguate (in aumento o in diminuzione) rispetto ai valori originari del prezzo regionale. Tali modifiche sono state operate al fine di garantire una maggiore aderenza alle condizioni reali del mercato e alle caratteristiche dell'intervento, nel rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento. I prezzi così definiti sono da considerarsi il riferimento vincolante per l'intero periodo contrattuale.

2. Richiesta di sospensione della procedura di gara: alla luce delle motivazioni sopra esposte, la Stazione Appaltante ritiene che l'adozione del prezzo e la metodologia di definizione dei prezzi siano conformi ai principi di economicità, efficacia e trasparenza previsti dalla normativa vigente, e che le eventuali modifiche siano giustificate da specifiche esigenze dell'appalto e del contesto di



mercato. Pertanto, non si ravvisano i presupposti per la sospensione della procedura di gara.

3. Richiesta di ripristino del rispetto della normativa e adozione del prezzario regionale vigente: la Stazione Appaltante conferma il pieno rispetto della normativa vigente. Come già dettagliato, il prezzario regionale è stato utilizzato come base di partenza e le successive calibrazioni sono state effettuate per le ragioni indicate, garantendo la congruità dei prezzi rispetto al mercato di riferimento e alla specificità dell'intervento. Non si procederà, quindi, a ulteriori modifiche della documentazione tecnica in tal senso.